

STATUTO

TITOLO I **(Disposizioni generali)**

ARTICOLO 1 : Costituzione

E' costituita l'Associazione di volontariato di Protezione Civile denominata "**BRAMEA EUROPEA**".

La Sede sociale e legale dell'Associazione è sita in Atella (Pz) presso via dei Cipressi snc. L'Associazione non ha fini di lucro ed i contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei volontari alla vita del gruppo stesso.

L'Associazione è costituita ai sensi della Legge 225/92 in materia di Protezione Civile, della legge 266/91 in materia di Volontariato, della legge 383/00 in materia di Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi di ogni altra disposizione legislativa nazionale e regionale prevista per le suddette materie ed agisce nei limiti previsti dal Codice Civile e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dallo Statuto dell' "*Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano (A.P.C.G.L.)*".

Il presente statuto potrà essere modificato ed aggiornato anche a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema di protezione civile, fermo restando che le disposizioni che dovessero risultare in contrasto o difformi a successive norme di legge dovranno intendersi automaticamente decadute.

ARTICOLO 2 : Solidarietà

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

Tutte le cariche sono elette dagli organi competenti previsti dallo Statuto, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermate dai suddetti organi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie.

ARTICOLO 3 : Finalità

Le specifiche finalità dell'Associazione sono :

- assistenza sociale nel pubblico soccorso operando per la salvaguardia della popolazione civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti ;
- contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile ;
- porre in essere iniziative allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o altri eventi calamitosi ;
- promuovere la preparazione dei volontari ;

- compiere interventi di soccorso nell'ambito comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale ;
- garantire un supporto tecnico e logistico ad Istituzioni scientifiche e tecniche pubbliche ;
- stimolare lo spirito di collaborazione con tutte quelle associazioni che hanno finalità ed obiettivi simili a quelli dell'Associazione.

ARTICOLO 4 : Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- beni mobili e immobili ;
- contributi mensili/annuali degli associati ed eventuali contributi ulteriori degli stessi ;
- redditi derivanti dal suo patrimonio mobile ed immobile ;
- contributi dello Stato, di Regioni, di Comuni e di altri Enti finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività ;
- donazioni e lasciti testamentari ;
- entrate derivanti da donazioni da privati ed aziende ;
- entrate occasionali.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha il divieto assoluto di distribuire eventuali utili o riserve durante la vita dell'associazione stessa ed ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I fondi dell'Associazione sono depositati presso un Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

ARTICOLO 5 : Sede

La Sede locale dell'Associazione di volontariato di Protezione Civile denominata "**BRAMEA EUROPEA**" gode di autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

La sua dislocazione coincide con l'ambito territoriale di riferimento.

La durata della Sede locale è subordinata alla durata dell'Associazione stessa.

Non possono costituirsi più sedi locali "**BRAMEA EUROPEA**" nell'ambito dello stesso Comune.

ARTICOLO 6 : Denominazione, stemma e colori sociali

La denominazione dell'Associazione di volontariato di Protezione Civile è a tutti gli effetti di legge riservata e non potrà essere utilizzata da nessun Ente, Associazione, Comitato, Circolo o altro.

Il nome "**Bramea Europea**" non potrà essere utilizzato per attività connesse con la pubblicità, sponsor o per manifestazioni sportive senza l'autorizzazione scritta rilasciata dal Consiglio Direttivo.

Ogni qualsiasi utilizzo della denominazione dell'Associazione dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Lo stemma dell'Associazione reca il disegno di una farfalla di colore marrone. E' raffigurata come se vista dall'alto e con l'apertura alare completa posta al centro di un cerchio con sfondo giallo, con la scritta "**BRAMEA EUROPEA**" posta nella parte superiore

e con la scritta "PROTEZIONE CIVILE ATELLA" nella parte inferiore. Inoltre, il bordo del cerchio è diviso in tre colori rappresentanti la colorazione della bandiera italiana.

TITOLO II

(Membri dell'Associazione)

ARTICOLO 7 : Requisiti

All' Associazione possono aderire tutti i cittadini, di ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Requisiti per l'iscrizione sono:

- aver compiuto il 18° anno di età ;
- idoneità psico-fisica ;
- essere in godimento dei diritti politici.

Il numero degli Associati è illimitato.

Con l'iscrizione gli Associati autorizzano l'Associazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03).

I dati personali e la relativa documentazione verranno distrutti, a cura del Presidente, trascorso un anno dalla perdita della qualità di socio.

ARTICOLO 8 : Ammissione

L'ammissione all' Associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e/o dietro presentazione di almeno 2 Associati.

La qualità di associato si acquista a seguito di rilascio di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità e l'appartenenza all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accettare o non accettare la domanda medesima entro 30 giorni dalla presentazione.

ARTICOLO 9 : Esclusione

L'esclusione dell'Associante è sancita :

- per recesso ;
- per mancato versamento della quota associativa entro 300 giorni dalla scadenza della fine dell'anno solare ;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione ;
- per comportamento lesivo all'immagine dell'Associazione ;
- per violazione degli obblighi statutari ;
- per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro tra lo stesso e l'Associazione ;
- per decesso ;
- per violazione delle leggi dello Stato ;
- per aver subito condanne con sentenza passata in giudicata.

ARTICOLO 10 : Radiazione

La radiazione degli Associati è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla radiazione devono essere contestati per iscritto all'interessato gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

Non possono riscriversi coloro i quali, in passato, siano stati radiati dall'Associazione per gravi motivi.

ARTICOLO 11 : Diritti e Doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse e organizzate dall'Associazione ;
- a partecipare alle Assemblee con uguale diritto di voto ;
- ad accedere alle cariche associative ;
- di usufruire di tutti i servizi dell' Associazione ;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da consegnare nelle mani del Presidente.

Gli Associati hanno l'obbligo di :

- osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione ;
- mantenere sempre un comportamento adeguato nei confronti dell'Associazione e nei confronti di terzi ;
- svolgere le attività preventivamente concordate dall' Associazione ;
- non svolgere, nelle vesti di volontari di P.C., alcuna attività contrastante con le finalità indicate dal presente statuto ;
- versare la quota associativa annua ;
- garantire un minimo di 50 (cinquanta) ore annue di servizio ;
- equipaggiarsi nella misura richiesta dall'Associazione.

TITOLO III (Organi dell'Associazione)

ARTICOLO 12 : Organi

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea degli Associati ;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Presidente ;
- il Vicepresidente ;
- il Segretario ;
- il Tesoriere ;
- il Collegio dei Revisori dei Conti .

ARTICOLO 13 : L' Assemblea degli Associati

L' Assemblea è composta da tutti gli Associati. Essa è organo sovrano e può essere ordinaria o straordinaria.

L' Assemblea ordinaria :

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio ;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti ;
- delibera sulle domande degli aspiranti aderenti ;
- delibera sull'eventuale esclusione e radiazione degli associati ;
- decide e approva gli indirizzi generali dell'Associazione.

L' Assemblea straordinaria delibera :

- sulle modifiche dello Statuto ;
- sullo scioglimento anticipato dell'Associazione ;
- sulla proroga della durata dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e/o ogni qualvolta lo stesso Presidente o $\frac{3}{4}$ del Consiglio Direttivo lo richiedano o la maggioranza degli Associati ne ravvisi l'opportunità.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante sms da inviare almeno 3 giorni prima della riunione e mediante l'esposizione dell'avviso, almeno 8 giorni prima della stessa riunione, nei locali e nelle bacheche pubbliche dell'Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati o, in seconda convocazione lo stesso giorno, con qualsiasi numero di Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ed esclusione :

- modifica dello Statuto, per la cui adozione è necessaria il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti con diritto di voto ;
- scioglimento dell'Associazione, che deve essere sancita almeno dai $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da inserire nel Registro delle Assemblee degli Associati.

ARTICOLO 14 : Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti indicato nella misura minima di 5 (cinque) unità e massimo di 7 (sette) unità, o comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia istanza almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti e alle riunioni possono essere invitati, in via straordinaria, esperti esterni o rappresentanti delle Amministrazioni interessate all'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno :

- il Presidente ;
- il Vicepresidente ;
- il Segretario ;
- il Tesoriere ;
- i membri honoris causa.

Il Consiglio Direttivo :

- formula tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i piani di spesa ;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ;
- promuove e coordina le attività dell'Associazione ;
- esamina le domande degli aspiranti aderenti e le sottopone al voto dell'Assemblea ;
- effettua proposte in merito all'esclusione o radiazione degli Associati ;
- ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza ;
- conferisce, sulla base dei curricula, le mansioni inerenti alle attività svolte dall'Associazione ;
- predispone, di concerto con il Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- stabilisce la quota minima di adesione prevista per il fondo di dotazione.

I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

ARTICOLO 15 : Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta e con voto segreto dei componenti stessi.

Il Presidente, che può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. E' autorizzato ad eseguire incassi e donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati.

In casi di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente :

- convoca l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo ;
- cura, di concerto con il Consiglio Direttivo, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ;
- controlla il buon andamento amministrativo dell'Associazione ;
- verifica l'osservanza dello Statuto ;
- esamina, di concerto con il Consiglio Direttivo, le domande degli aspiranti aderenti e le sottopone al voto dell'Assemblea ;
- effettua proposte in merito all'esclusione o radiazione degli Associati da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo e alla successiva votazione dell'Assemblea ;
- compie atti di straordinaria amministrazione in caso di necessità e d'urgenza.

ARTICOLO 16 : Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione e potere ogni qualvolta quest'ultimo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è eletto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 : Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Cura la tenuta dei verbali e del libro degli Associati.

Coadiuvava il Presidente e il Consiglio Direttivo nella organizzazione dell'Associazione.

ARTICOLO 18 : Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e, unitamente al Presidente, :

- è responsabile dei capitali dell'Associazione ;
- mantiene i rapporti con gli uffici competenti ;
- cura la gestione della Cassa ;
- rilascia tutte le ricevute ;
- predispone, di concerto con il Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- mantiene la contabilità dell'Associazione.

ARTICOLO 19 : Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti :

- partecipano di diritto alle assemblee dell'Associazione ;
- partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo ;
- verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ;
- danno pareri sui bilanci.

Il Collegio può riunirsi, su richiesta di uno degli organi dell'Associazione o su richiesta scritta di uno degli Associati, per esprimere un parere, sotto forma di relazione scritta da sottoporre all'Assemblea, relativo alla situazione finanziaria ed economica dell'Associazione.

Per lo svolgimento della sua funzione di controllo il Collegio gode di piena autonomia ed ha libertà di ispezionare documenti e registri in ogni momento e senza alcuna autorizzazione.

Il parere del Collegio non è vincolante per l'Assemblea.

ARTICOLO 20 : Votazioni

Tutte le votazioni relative alla elezione dei membri degli Organi dell'Associazione avvengono a scrutinio segreto.

Per tutte le altre votazioni, compresa quella per l'approvazione dei bilanci, è previsto il voto palese.

Non è ammesso il voto per delega.

TITOLO IV (Bilancio)

ARTICOLO 21 : Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale e successivo.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

ARTICOLO 22 : Formazione e contenuto del bilancio

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Esso contiene, divise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo, esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ARTICOLO 23 : Controllo sul bilancio

I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposta all'Assemblea.

ARTICOLO 24 : Approvazione del bilancio

Il bilancio è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

TITOLO V (Disposizioni finali)

ARTICOLO 25 : Commissariamento dell'Associazione

Nel caso in cui all' Associazione dovesse risultare impossibile proseguire adeguatamente l'esercizio delle proprie attività e, quindi, conseguire le finalità previste dal presente Statuto, il Presidente o il Consiglio Direttivo, mediante relazione scritta, deve darne comunicazione alla Sede Centrale.

Il Presidente o 1/3 del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di convocare un' Assemblea straordinaria, la quale dovrà decidere, a maggioranza, il commissariamento dell'Associazione.

La gestione commissariale ha il compito di risanare l'organizzazione della Sede locale procedendo, se necessario, ad indire nuove elezioni e determinare una gestione normale dell'Associazione.

ARTICOLO 27 : Scioglimento

Qualora, in sede assembleare, dovesse risultare e permanere, da parte dell'Associazione stessa, l'impossibilità di proseguire le proprie attività nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto, si procederà allo scioglimento dell'Associazione stessa.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Atella,

31/01/2010

Associazione di Protezione Civile
"BRAMEA EUROPEA"
C.F. 93017660767
Via dei Cipressi, snc
ATELLA (PZ) 85020

Il Presidente

Renzo Bocchini

Il Segretario

Giovanni Giovinetti

